

ALLEGATO IV – Procedure per l'iscrizione ai registri

1. Iscrizione ai registri

Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, deve richiedere al GSE l'iscrizione ad appositi registri informatici.

Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, trenta giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.

Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione ai registri, riferita al contingente di spesa disponibile per il 2013 rispettivamente per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), è pubblicato il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 2. Per i periodi successivi, la data di avvio del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro è fissata al 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014.

2. Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione

Possono richiedere l'iscrizione ai registri i soggetti in possesso del pertinente titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio degli interventi indicati al precedente punto 1.

La richiesta di iscrizione ai registri è formulata al GSE dai soggetti responsabili di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto nonché tutte le informazioni essenziali relative al possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro. Non è consentita l'integrazione documentale. In ogni caso è fatta salva la facoltà per i soggetti responsabili di annullare la richiesta di iscrizione al registro presentata e di riproporne una nuova, completa degli elementi precedentemente mancanti o erronei, entro i termini di chiusura del registro.

Il GSE, esclusivamente sulla base delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive dai soggetti responsabili, forma le graduatorie degli impianti iscritti ai registri e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;
- b) minor potenza degli impianti;
- c) anteriorità del titolo autorizzativo;
- d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.



Nel caso in cui l'applicazione di uno dei suddetti criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri di cui alle lettere successive sopra indicate.

Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di spesa previsto all'articolo 7, comma 4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore della disponibilità residua è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di spesa rientrante nel contingente.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.

3. Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura.

Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all'Allegato II, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria.

Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo sopra indicato, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 35% del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all'Allegato II, vigente alla data di entrata in esercizio.

12A13721

